COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.7.2021
COM(2021) 408 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

riguardante il riesame e l'aggiornamento del terzo piano di attuazione dell'Unione europea a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

{SWD(2021) 201 final}

1. INTRODUZIONE

La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP)[1] ("convenzione di Stoccolma") è stata adottata nel maggio del 2001 ed è entrata in vigore nel 2004. L'Unione europea ("Unione") e i suoi Stati membri[2] sono parti della convenzione[3], che è stata recepita per la prima volta nella legislazione dell'Unione dal regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti[4]. Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)[5]"regolamento POP").

A norma dell'articolo 7 della convenzione di Stoccolma, ciascuna parte:

a) elabora e si sforza di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione;

b) trasmette il proprio piano di attuazione alla Conferenza delle parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della convenzione di Stoccolma per detta parte;

c) esamina ed aggiorna periodicamente, ove opportuno, i propri piani di attuazione, secondo le modalità stabilite con decisione della Conferenza delle parti.

Il primo piano di attuazione europeo, dal titolo "Community Implementation Plan" ("piano di attuazione comunitario"), è stato elaborato nel 2007 (SEC(2007) 341)[6]. Il piano di attuazione comunitario è stato aggiornato per la prima volta nel 2014 diventando un "piano di attuazione dell'Unione" (COM(2014) 306 final) e successivamente all'inizio del 2019 (COM(2018) 848 final). Il riesame e l'aggiornamento del terzo piano di attuazione dell'Unione si sono resi necessari per tenere ulteriormente conto:

1) della rifusione del regolamento POP, che ha sostituito il regolamento iniziale (CE) n. 850/2004 nel luglio 2019;

2) dell'inserimento di una serie di nuovi inquinanti organici persistenti nella convenzione di Stoccolma, tra cui il pesticida dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti ad esso correlati; e

3) dei progressi tecnici e legislativi compiuti nel settore.

Il piano di attuazione dell'Unione è stato oggetto di una consultazione con le autorità competenti, l'industria, le organizzazioni ambientaliste e i cittadini degli Stati membri. Il piano sarà presentato al segretariato della convenzione di Stoccolma conformemente agli obblighi dell'Unione quale parte della convenzione.

2. INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (POP)

Gli inquinanti organici persistenti sono sostanze che persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo e rischiano di provocare effetti nocivi significativi sulla salute umana o sull'ambiente. Questi inquinanti sono trasportati attraverso le frontiere internazionali lontano

---

1 http://www.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx.

2 Uno Stato membro non ha ancora ratificato la convenzione (Italia).

3 Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2006/507/CE) (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

4 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

5 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

6 https://ec.europa.eu/environment/chemicals/international_conventions/pdf/sec_2007_341.pdf.

dalle loro fonti e addirittura si accumulano in regioni nelle quali non sono mai stati utilizzati né prodotti. I POP rappresentano una minaccia per l'ambiente e per la salute umana in tutto il pianeta; nell'UE queste sostanze finiscono per accumularsi, ad esempio, nelle regioni dell'Artico e del Baltico e nella regione alpina. Si è ritenuto necessario agire a livello internazionale per ridurre ed eliminare la produzione, l'utilizzo e il rilascio di tali sostanze. La tabella 1 fornisce un elenco delle sostanze contemplate dagli strumenti giuridici internazionali relativi ai POP.

3. ACCORDI INTERNAZIONALI RIGUARDANTI I POP

3.1. Protocollo UNECE sui POP[7]

Il protocollo relativo agli inquinanti organici persistenti ("protocollo sui POP") della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (*Convention on Long-Range Trans-boundary Air Pollution*, CLRTAP) è stato adottato il 24 giugno 1998 ad Aarhus, in Danimarca. Il protocollo sui POP è stato approvato dall'Unione europea e da 23 Stati membri[8] ed è attualmente incentrato su un elenco di sedici sostanze di cui undici pesticidi, due sostanze chimiche industriali e tre sottoprodotti non intenzionali. Nel 2009 le parti hanno adottato decisioni per iscrivere nell'elenco sette nuove sostanze. Tuttavia queste decisioni non sono ancora entrate in vigore.

Il protocollo sui POP vieta la produzione e l'uso, sin dalla sua entrata in vigore o successivamente, delle sostanze chimiche iscritte nell'elenco e contiene disposizioni relative alla gestione dei rifiuti contenenti o costituiti da tali sostanze chimiche. Esso obbliga le parti a ridurre le rispettive emissioni di diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e HCB e fissa specifici valori limite di emissione per l'incenerimento dei rifiuti urbani, pericolosi o sanitari. L'obiettivo ultimo è eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di queste sostanze POP.

3.2. Convenzione di Stoccolma

La convenzione di Stoccolma è stata adottata nel 2001 nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ("UNEP") ed è entrata in vigore nel 2004. La convenzione promuove un'azione a livello mondiale nei confronti di un primo gruppo di dodici POP, con l'obiettivo generale di proteggere la salute umana e l'ambiente dai POP e obbliga le parti ad adottare misure volte a eliminarne o ridurne le emissioni nell'ambiente. La convenzione fa esplicitamente riferimento all'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992. Tale principio è attuato dall'articolo 8 della convenzione di Stoccolma, che fissa le regole per l'inclusione di ulteriori sostanze chimiche.

Attualmente figurano nell'allegato A della convenzione di Stoccolma ventotto sostanze chimiche che sono oggetto di un divieto di produzione e utilizzo, tranne laddove esistano deroghe generiche o specifiche. Come precisato nell'allegato B della convenzione, la produzione e l'uso del DDT, un pesticida ancora in uso in molti paesi in via di sviluppo, sono oggetto di rigide limitazioni. L'allegato B contiene anche il PFOS, i suoi sali e il PFOS-F, per i quali esistono inoltre deroghe e impieghi accettabili.

---

[7] http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html.

[8] Grecia, Malta, Polonia e Portogallo non hanno ancora approvato il protocollo sui POP (https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en).

Le deroghe generiche consentono ricerche di laboratorio, l'uso delle sostanze come campioni di riferimento e la presenza non intenzionale di contaminanti in tracce all'interno di sostanze chimiche, miscele e articoli. Sono oggetto di deroga anche gli articoli contenenti POP prodotti o già in uso prima della data di entrata in vigore dell'obbligo pertinente, a condizione che le parti forniscano al segretariato della convenzione di Stoccolma informazioni sugli usi e un piano nazionale di gestione dei rifiuti in relazione a tali articoli.

Le emissioni di sottoprodotti non intenzionali inseriti nell'allegato C (diossine, furani, PCB, PeCB, HCB, nonché PCN da dicembre 2016, ed esaclorobutadiene da dicembre 2018) devono essere costantemente ridotte, con l'obiettivo ultimo di eliminarle definitivamente, se possibile. A norma dell'allegato C le parti sono tenute a promuovere e, in base al proprio piano d'azione, imporre il ricorso alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti nell'ambito delle principali categorie di fonti del tipo indicato nella parte II e nella parte III dell'allegato C della convenzione di Stoccolma.

La convenzione di Stoccolma prevede anche l'individuazione e la gestione, in condizioni di sicurezza, delle scorte contenenti o costituite da POP. I rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da POP dovrebbero essere smaltiti in modo che i POP in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente in maniera tale da non presentare più le caratteristiche di questo tipo di inquinanti. Quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano la soluzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di POP è basso, i rifiuti possono essere smaltiti in altro modo che non comporti rischi per l'ambiente. Le operazioni di smaltimento che possono condurre al recupero o al riutilizzo dei POP sono esplicitamente vietate. Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, è necessario tenere conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali, quali la convenzione di Basilea del 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

Tabella 1: panoramica dei POP regolamentati a livello internazionale (i nuovi POP aggiunti alla convenzione di Stoccolma (dal 2009) sono evidenziati in grigio)

Sostanza	CAS	Inserita nella convenzione di Stoccolma	Inserita nel protocollo UNECE sui POP	Inserita nel regolamento POP
POP prodotti intenzionalmente				
Aldrina	309-00-2	Allegato A	sì	sì
Clordano	57-74-9	Allegato A	sì	sì
Clordecone	143-50-0	Allegato A	sì	sì
Dieldrina	60-57-1	Allegato A	sì	sì
Endosulfano	959-98-8 33213-65-9 115-29-7	Allegato A	no	sì
Endrina	72-20-8	Allegato A	sì	sì
Eptacloro	76-44-8	Allegato A	sì	sì
Esabromobifenile (HBB)	36355-01-8	Allegato A	sì	sì
Esabromociclododecano (HBCDD) (compresi i suoi isomeri)	25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	Allegato A	no	sì
Esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere	36483-60-0 68928-80-3 e altri	Allegato A	sì	sì sì
Esaclorobenzene (HCB)	118-74-1	Allegato A	sì	sì

Sostanza	CAS	Inserita nella convenzione di Stoccolma	Inserita nel protocollo UNECE sui POP	Inserita nel regolamento POP
Alfa-esaclorocicloesano*	319-84-6 608-73-1	Allegato A	sì: esaclorocicloesani (HCH; CAS: 608-73-1[9]), compreso il lindano (CAS: 58-89-9)	sì (tutti gli isomeri, compreso l'HCH gamma, contenuto nel lindano)
Beta-esaclorocicloesano*	319-85-7	Allegato A		
Lindano*	58-89-9	Allegato A		
Mirex	2385-85-5	Allegato A	sì	sì
Pentaclorobenzene	608-93-5	Allegato A	sì	sì
Pentaclorofenolo (PCP)	87-86-5 e altri	Allegato A	no	sì – aggiunto con la rifusione del 2019
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	Allegato A	sì	sì
Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere	40088-47-9 32534-81-9 e altri	Allegato A	sì	sì
				sì
Toxafene	8001-35-2	Allegato A	sì	sì
DDT	50-29-3	Allegato B	sì	sì
Acido perfluorottano sulfonato, i suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile (PFOS)	1763-23-1 307-35-7 e altri	Allegato B	sì	sì
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati	335-67-1	Allegato A	no	sì – aggiunti ad aprile 2020
SCCP – paraffine clorurate a catena corta	85535-84-8 e altri	Allegato A	sì	sì
HCBD – esaclorobutadiene	87-68-3	Allegato A	sì	sì
PCN – naftaleni policlorurati	70776-03-3 e altri	Allegato A	sì	sì
Ossido di bis(pentabromofenile), noto anche come decabromodifeniletere commerciale (c-decaBDE)	1163-19-5	Allegato A	no	sì – aggiunto con la rifusione del 2019
Dicofol	115-32-2	Allegato A	no	sì – aggiunto nel giugno 2020
POP prodotti non intenzionalmente				
Dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD)	1746-01-6	Allegato C	sì	sì
Dibenzofurani policlorurati (PCDF)	1746-01-6	Allegato C	sì	
Esaclorobenzene (HCB)	118-74-1	Allegato C	sì	sì
Pentaclorobenzene	608-93-5	Allegato C	sì	sì – aggiunto con la rifusione del 2019
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	Allegato C	sì	sì
PCN – naftaleni policlorurati	70776-03-3 e altri	Allegato C	sì	sì – aggiunto con la rifusione del 2019
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	207-08-9 e altri	no	sì	sì
HCBD – esaclorobutadiene	87-68-3	Allegato C	sì	sì – aggiunto con la rifusione del 2019

* Lindano, alfa- e beta-esaclorocicloesano, clordecone e esabromobifenile sono nuovi POP inclusi nella convenzione di Stoccolma che erano già contemplati dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti e dal regolamento POP.

[9] Questo numero CAS si riferisce a una miscela di isomeri di HCH alfa, beta, gamma, delta e epsilon.

4. SCOPO DEL PIANO DI ATTUAZIONE DELL'UNIONE RELATIVO AI POP

La convenzione di Stoccolma obbliga tutte le parti a elaborare e sforzarsi di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione. Per l'Unione questo obbligo è altresì attuato con l'articolo 9 del regolamento POP. La Commissione ha pertanto elaborato (nel 2007) un piano di attuazione relativo ai POP che riguarda anche le sostanze rientranti nell'ambito del protocollo sui POP[10]. Il piano è stato successivamente aggiornato diverse volte con l'evolversi della convenzione di Stoccolma, del protocollo sui POP e del diritto dell'UE.

Scopo generale del piano di attuazione dell'Unione non è soltanto adempiere ad obblighi giuridici ma anche tracciare un bilancio delle azioni intraprese e definire una strategia e un piano d'azione per l'adozione, a livello dell'Unione, di ulteriori misure collegate ai POP inclusi nella convenzione di Stoccolma e/o nel protocollo UNECE sui POP.

Il piano di attuazione dell'Unione intende pertanto:

- riesaminare le misure vigenti dell'Unione in materia di POP;
- valutarne l'efficienza e l'adeguatezza in termini di adempimento degli obblighi della convenzione di Stoccolma;
- individuare l'esigenza di ulteriori misure dell'Unione;
- istituire un piano per l'attuazione di tali ulteriori misure;
- individuare e rafforzare i collegamenti e le potenziali sinergie tra la gestione dei POP e altre politiche ambientali e altri settori strategici;
- sensibilizzare maggiormente al problema dei POP e alle relative misure di controllo.

5. SINTESI DEL PIANO DI ATTUAZIONE DELL'UNIONE

Il quarto piano di attuazione dell'Unione è definito nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. Il riesame e l'aggiornamento del terzo piano di attuazione riguardano i cambiamenti inclusi nella rifusione del regolamento POP, l'inclusione di nuovi inquinanti organici persistenti nella convenzione di Stoccolma e i progressi tecnici e legislativi compiuti nel settore.

L'introduzione fornisce una panoramica del quadro legislativo internazionale in cui opera il regolamento POP, comprendente una sintesi del protocollo UNECE sui POP e della convenzione di Stoccolma.

Il **capitolo 2** presenta l'attuale situazione dell'UE riguardo all'esecuzione degli obblighi che le competono in quanto parte del quadro legislativo sopra indicato e illustra la pertinente normativa vigente dell'UE nonché gli strumenti finanziari che ne sostengono l'attuazione.

In particolare il capitolo include nuove sezioni del piano di attuazione dell'Unione contenenti descrizioni dettagliate del regolamento POP. Nell'ambito del regolamento POP l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) svolge una serie di compiti a sostegno della Commissione europea, tra l'altro nel quadro del lavoro volto a individuare le nuove sostanze che possono essere annoverate tra i POP. Questa modifica del regolamento avvicina maggiormente i processi previsti dal regolamento POP alla normativa correlata che disciplina la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH),

[10] SEC(2007) 341.

ossia il regolamento (CE) n. 1907/2006. Inoltre l'ECHA è tenuta a fornire informazioni supplementari sul suo sito web[11], comprese le notifiche della proposta di inserimento di una nuova sostanza nell'elenco e dell'avvio di una consultazione su un periodo di otto settimane destinata a tutti i portatori di interessi, aumentando in tal modo la trasparenza e consentendo all'industria, alle organizzazioni non governative (ONG) e agli organismi di ricerca di apportare un maggiore contributo per quanto riguarda la fornitura di dati in merito alle sostanze che possono essere annoverate tra i POP.

Il regolamento POP modifica inoltre l'obbligo di comunicazione che incombe agli Stati membri. L'obbligo di presentare relazioni annuali e triennali alla Commissione sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 850/2004, sancito dal suo articolo 12, è sostituito dalle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento POP che impone agli Stati membri di redigere una relazione che illustri i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di quest'ultimo e di metterla a disposizione del pubblico. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare alla Commissione e all'ECHA l'accesso alle informazioni contenute nelle relazioni.

Il capitolo 2 contiene inoltre informazioni aggiuntive sulla normativa dell'Unione riguardante il suolo e i terreni contaminati, che mancavano nelle versioni precedenti del piano di attuazione dell'Unione e del piano di attuazione comunitario. Vi rientrano informazioni dettagliate in merito alla direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE), al regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti e alla strategia tematica per la protezione del suolo.

Il **capitolo 3** presenta una valutazione complessiva dei POP nell'Unione per quanto riguarda la produzione, l'uso e l'immissione in commercio di tali sostanze, le scorte esistenti e la contaminazione dei flussi di rifiuti. Questo capitolo si basa principalmente sulle relazioni e sui piani di attuazione elaborati dagli Stati membri.

Esso comprende nuove sezioni dettagliate riguardanti in particolare:

- il decabromodifeniletere (decaBDE), ritardante di fiamma bromurato, che nell'Unione è stato ampiamente utilizzato nelle materie plastiche e nei tessili usati per fabbricare tessuti per arredamento prima dell'entrata in vigore di una restrizione REACH per l'uso del decaBDE nel marzo 2019. Nel maggio 2017 la Conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma ha deciso di iscrivere il decaBDE nell'elenco di cui all'allegato A. Il piano di attuazione dell'Unione riporta che il maggiore utilizzo del decaBDE nell'Unione si è registrato nel 2000 ed è stato pari a 75 000 tonnellate, con un abbandono completo entro il 2019. Considerando la durata di vita degli articoli trattati, si prevede che il decaBDE continuerà ad avere un impatto sui flussi di rifiuti per diversi anni a venire;

- l'acido perfluoroottanoico (PFOA), che è un tensioattivo perfluorato, i suoi sali e i composti a esso correlati. Il PFOA è la seconda sostanza alchilica perfluorurata e polifluorurata (PFAS) inserita nell'allegato della convenzione di Stoccolma dopo l'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) ed è stata ampiamente utilizzata nell'Unione in un'ampia gamma di applicazioni quali idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia, nonché come sostanza intermedia nella fabbricazione di fluoropolimeri. Il PFOA è stato aggiunto alla convenzione di Stoccolma nel 2019 con una serie di deroghe. La gestione del PFOA e dei rifiuti contaminati da quest'ultimo rappresenta una sfida importante per l'Unione nel prossimo decennio e oltre;

[11] https://echa.europa.eu/it/understanding-pops.

- il pesticida pentaclorofenolo (PCP), precedentemente utilizzato come preservante del legno, principalmente in contesti industriali quali elettrodotti e traverse ferroviarie. Il PCP, i suoi sali ed esteri sono stati aggiunti all'allegato A della convenzione di Stoccolma nel maggio 2015. Il suo utilizzo nell'Unione è soggetto a limitazioni dal 1991 ed è stato ulteriormente limitato nell'ambito del regolamento REACH nel 2008. Sebbene nell'Unione il PCP non sia utilizzato da molti anni per il trattamento del legno, la durata di vita del legno trattato può raggiungere i 50 anni: ciò potrebbe creare problemi per quanto riguarda la gestione finale dei rifiuti di legno;
- il pesticida dicofol, che è stato utilizzato come sostituto del DDT per il controllo degli acari e di altri organismi nocivi per una serie di colture quali frutta, ortaggi, piante ornamentali, cotone e tè. Il dicofol è stato aggiunto alla convenzione di Stoccolma nel maggio 2019. Nell'Unione il suo uso ha registrato una diminuzione da 317 tonnellate all'anno nel 2000 a 32 tonnellate all'anno nel 2009 e non è più consentito dal 2010. Nel 2013 il dicofol è stato inoltre aggiunto alla direttiva sugli standard di qualità ambientale (2013/39/UE). Si prevede un numero limitato di problemi ereditati dal passato (al di là dei siti dove veniva precedentemente usato), anche se la contaminazione delle colture importate può rappresentare un settore che richiederà ulteriori controlli.

Il capitolo 3 include anche aggiornamenti sulle attività finalizzate all'abbandono completo e alla distruzione (o alla trasformazione irreversibile) dei bifenili policlorurati (PCB) usati come fluidi di trasferimento termico all'interno degli apparecchi dielettrici. Da un'indagine condotta nel 2017 è emerso che la maggior parte degli Stati membri ha compiuto progressi sostanziali verso l'eliminazione di apparecchi contenenti PCB. Il regolamento POP include l'obiettivo fissato a norma della convenzione di Stoccolma per l'abbandono completo dei PCB entro il 2025.

Il capitolo 3 fornisce ulteriori dettagli sulle attività intraprese per riesaminare i criteri relativi ai POP per le sostanze altamente mobili e prevede la possibilità di elaborare nuovi criteri supplementari per il criterio del bioaccumulo.

I **capitoli 4 e 5** forniscono un'analisi approfondita di ciascun obbligo previsto dalla convenzione di Stoccolma che incide sul trattamento riservato dall'Unione ai POP. A seguito dell'analisi il piano di attuazione dell'Unione individua 31 azioni intese a migliorare l'adempimento degli obblighi assunti dall'Unione a norma della convenzione di Stoccolma.

I capitoli 3 e 4 dimostrano che l'uso delle sostanze figuranti nella convenzione di Stoccolma o nel protocollo sui POP e disciplinate dal regolamento POP prima del 2008 (i vecchi POP) è stato gradualmente abbandonato. I vecchi POP continuano ad essere utilizzati soltanto in articoli prodotti e immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del regolamento POP e utilizzati come campioni di riferimento per fini di ricerca. Entrambi gli usi residui sono oggetto di deroghe generiche previste dalla convenzione di Stoccolma e dal regolamento POP.

I POP inclusi recentemente nella convenzione di Stoccolma o nel protocollo sui POP tra il 2009 e il 2017 sono stati successivamente aggiunti al regolamento POP. I POP aggiunti alla convenzione di Stoccolma nel maggio 2019 erano già stati da tempo completamente abbandonati all'interno dell'Unione (dicofol) o soggetti a ulteriori controlli a norma del regolamento REACH (PFOA, i suoi sali e i composti ad esso correlati) e sono stati aggiunti al regolamento POP nel 2020.

Alcuni POP, in particolare i ritardanti di fiamma bromurati (PBDE e HBCDD) e i composti perfluorurati (PFOA, i suoi sali e i composti ad esso correlati), sono stati in uso fino a poco

tempo fa: ciò significa che i rifiuti contenenti tali sostanze possono costituire una sfida per l'Unione e gli Stati membri per alcuni anni a venire. Inoltre i rifiuti contenenti POP (ad esempio pesticidi obsoleti o apparecchi contaminati) sono stati importati in alcuni Stati membri a scopo di smaltimento ed eliminazione. Tali importazioni sono state effettuate conformemente alle disposizioni della convenzione di Stoccolma e contribuiscono alla riduzione complessiva dei POP e alla loro corretta gestione a livello mondiale.

In alcuni Stati membri sono ancora presenti scorte di pesticidi obsoleti che contengono sostanze POP e di cui oggi il regolamento POP vieta rigorosamente la produzione, l'uso e l'immissione in commercio. Tali scorte e gli altri rifiuti che contengono POP o che ne sono contaminati richiedono una gestione adeguata per assicurare uno smaltimento ecologicamente corretto, comprese la specificazione e la revisione di valori limite adeguati e operazioni di trattamento dei rifiuti. A tal fine la Commissione sta preparando una proposta di modifica degli allegati IV e V del regolamento POP.

L'indagine condotta dagli Stati membri nel 2017 ha evidenziato che le scorte residue di PCB ancora in uso nei fluidi di trasferimento termico per gli apparecchi dielettrici si erano attestate a meno del 10 % rispetto a una scorta presunta nel 1990. Tuttavia per un numero limitato di Stati membri le scorte residue ancora in uso erano molto più elevate ed erano pari a circa il 50 % del valore di riferimento del 1990. La convenzione di Stoccolma prevede l'abbandono completo dell'uso di PCB negli apparecchi entro il 2025 e impone alle parti di garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti dei liquidi contenenti PCB entro il 2028.

I **capitoli 6 e 7** forniscono informazioni aggiuntive sull'adempimento di obblighi diversi da quelli direttamente correlati alle sostanze chimiche elencate. Essi dimostrano che lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con i paesi terzi su questioni tecniche è tuttora una sfida e dovrebbe essere migliorato al fine di perseguire con maggiore efficacia l'attuazione del regolamento POP.

Inoltre nell'autunno del 2019 si è tenuta una consultazione pubblica sulla versione finale del progetto di piano di attuazione dell'Unione. I riscontri ricevuti dai partecipanti hanno messo in luce le preoccupazioni dei cittadini e degli esperti. I partecipanti hanno evidenziato in particolare una mancanza di visibilità delle attività in corso sui POP a livello di Stato membro e di Unione (incluso il modo in cui i partecipanti potrebbero contribuire) e una mancanza di comunicazioni ad hoc destinate ai gruppi di portatori di interessi in merito alle questioni e alle preoccupazioni principali relative ai POP. In particolare i cittadini che hanno risposto hanno evidenziato le loro maggiori preoccupazioni riguardo alle informazioni sui pesticidi obsoleti e sulla contaminazione dei prodotti alimentari.

La comunicazione con i cittadini e i principali portatori di interessi costituisce il punto centrale di una delle 31 azioni volte a migliorare l'attuazione degli obblighi assunti dall'Unione.

L'Unione e gli Stati membri forniscono una notevole assistenza tecnica e finanziaria per sostenere l'attuazione della convenzione di Stoccolma da parte dei paesi in via di sviluppo attraverso vari strumenti.

6. CONCLUSIONI GENERALI

Nell'Unione le misure giuridiche concernenti la produzione, l'immissione in commercio e l'uso dei POP e quelle riguardanti la gestione dei rifiuti contenenti o costituiti da POP sono sufficientemente ampie da garantire l'adempimento degli obblighi sanciti dalla convenzione e dal protocollo sui POP.

Sono stati realizzati notevoli progressi verso l'eliminazione dei POP. La produzione e l'uso di tutte le sostanze POP sono vietati, fatte salve alcune deroghe minime. Una delle principali sfide per l'Unione consiste nell'eliminare i POP dal ciclo dei rifiuti e dalle scorte residue, giacché essi rappresentano ancora un'importante fonte di emissioni. Attualmente le principali sfide riguardano i POP bromurati precedentemente utilizzati come ritardanti di fiamma (PBDE e HBCDD), i composti perfluorurati (PFOA, i suoi sali e i composti ad esso correlati), la gestione dei pesticidi obsoleti e l'abbandono completo dei PCB negli apparecchi dielettrici al fine di conseguire l'obiettivo fissato nel regolamento POP per il 2025.

Alla luce degli obblighi derivanti dalla convenzione di Stoccolma e tenendo conto della situazione nell'Unione, il piano di attuazione delinea trentuno azioni necessarie per l'adempimento di tali obblighi. Cinque azioni sono di nuova introduzione e riguardano in particolare le nuove sostanze chimiche incluse di recente nell'elenco. Otto azioni hanno carattere continuativo (ancora in corso) mentre sedici azioni erano già state elencate nel piano di attuazione precedente e sono tuttora in corso in quanto non sono ancora state completate o continuano a essere pertinenti.

Il rilascio di POP derivante da produzione non intenzionale rimane uno dei principali problemi da affrontare nell'Unione. Varie azioni sono dunque mirate all'elaborazione di misure corrispondenti con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni delle sostanze POP. Lo sviluppo di processi e tecnologie atti a prevenire la formazione non intenzionale di POP dovrebbe incentrarsi principalmente sul settore della produzione industriale ma dovrebbe anche includere fonti domestiche, quali le fonti diffuse di combustione. In questo settore sono ancora necessarie ulteriori ricerche e sviluppi in campo tecnologico.

Tutti gli Stati membri hanno preparato inventari degli apparecchi contenenti bifenili policlorurati (PCB) nonché piani d'azione per la loro raccolta e il loro smaltimento. Le informazioni sugli attuali quantitativi di apparecchi contenenti PCB dimostrano che molti Stati membri hanno compiuto buoni progressi. Tuttavia alcuni Stati membri presentano ancora sfide da superare ed è necessario incrementare gli sforzi per conseguire l'obiettivo della convenzione di Stoccolma relativo al graduale abbandono dell'uso dei PCB entro il 2025.

I POP bromurati, in particolare i PBDE e l'HBCDD, sono stati ampiamente utilizzati nell'Unione come ritardanti di fiamma, tuttavia il loro uso è ora vietato dal regolamento POP e il loro abbandono completo è avvenuto alcuni anni fa. La durata di vita degli articoli trattati rappresenta ad ogni modo una sfida per la gestione dei rifiuti contenenti tali sostanze. Sono stati compiuti buoni progressi nello sviluppo di tecniche per l'identificazione e la separazione di queste sostanze all'interno dei flussi dei rifiuti, anche grazie agli orientamenti forniti dal segretariato. Ciononostante sono necessari sforzi continui per contribuire ad affrontare i problemi posti dai POP bromurati nel flusso dei rifiuti. Inoltre, mentre la plastica trattata è gestita in un flusso di rifiuti definito ai sensi della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)[12], i tessili trattati entreranno nei flussi di rifiuti urbani, con il rischio di una minore consapevolezza riguardo a questi problemi.

Nell'Unione si continua a produrre quantità limitate di acido perfluorottano sulfonato, dei suoi sali e di floruro di perfluorottano e sulfonile (PFOS). L'uso dei PFOS nell'industria della placcatura dei metalli è l'unica fonte residua di emissioni di PFOS derivanti dall'uso previsto della sostanza. Per quanto riguarda questo tipo di impiego, sono già stati esaminati prodotti

[12] Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

sostitutivi e alternative, la cui concreta applicazione è necessaria affinché sia possibile abbandonare completamente l'uso dei PFOS.

Nell'Unione si è fatto ampio ricorso al PFOA per una serie di applicazioni diverse, determinando con tutta probabilità l'insorgere di considerevoli sfide riguardo a rifiuti e potenziali emissioni. Inoltre il piano di attuazione dell'Unione rileva che, sebbene il PFOS e il PFOA siano stati inseriti nell'elenco della convenzione di Stoccolma e del regolamento POP, a livello internazionale e unionale sono in corso ulteriori lavori su altri composti PFAS, compresa la proposta della Norvegia di includere l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) nell'elenco della convenzione di Stoccolma. Pertanto le azioni volte ad affrontare la questione dei PFAS nell'Unione e a livello mondiale sono incluse nella strategia dell'Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili[13].

Infine le risposte pervenute in seguito alla consultazione pubblica sul progetto del piano di attuazione dell'Unione hanno evidenziato le sfide aperte in materia di comunicazione e di impegno. La Commissione e gli Stati membri stanno valutando la necessità e il valore aggiunto di un'azione concertata (campagne di informazione coordinate a livello dell'Unione) nel settore dei POP, tenendo conto dell'obbligo degli Stati membri di diffondere l'informazione ambientale sui POP a norma della direttiva 2003/4/CE[14]. La diffusione delle informazioni sui POP è già stata potenziata grazie allo sviluppo del sito web dell'ECHA a loro dedicato e alla creazione della piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche (IPCheM). Tuttavia è necessario riflettere ulteriormente sul tipo di diffusione necessaria per aiutare i portatori di interessi a reperire più facilmente le informazioni, in particolare per quanto riguarda le attività in corso sui POP.

[13] COM(2020) 667 final.

[14] Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).